COMMISSIONE VII

DIFESA

21.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1º OTTOBRE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione): Sovvenzioni alle associazioni d'Arma (1552)	INDICE	PAG.
Approvazione): Sovvenzioni alle associazioni d'Arma (1552)	PAG.	difesa
Calati, Relatore 95, 97, 98		
CAIATI, Relatore		
Disegno di legge (Discussione e approvazione): Integrazione della legge 8 giugno 1966, n. 433, recante norme per i militari residenti all'estero che rimpatriano per compiere gli obblighi di leva (1591) 98 PRESIDENTE	CAIATI, Relatore 96, 97 ELKAN, Sottosegretario di Stato per la difesa 97 FASOLI 97 GUADALUPI 96, 97	forniti dai Comuni alle truppe di passaggio o in precaria residenza (Approvato dal Senato) (1513) 102 PRESIDENTE
The state of the first intervent of the state of the stat	Disegno di legge (Discussione e approva- zione): Integrazione della legge 8 giugno 1966,	FASOLI
difesa	residenti all'estero che rimpatriano per compiere gli obblighi di leva (1591) 98 Presidente	
Disegno di legge (Discussione e approva- zione): legge: Sovvenzioni alle associazio d'Arma (1552).	difesa <t< td=""><td>_</td></t<>	_
WIOGITICAE ALIA 16096 28 MATZO 1968 D 397	zione):	35
sul reclutamento dei sottufficiali del- l'Arma dei carabinieri (1686) 99 il seguito della discussione del diseg	l'Arma dei carabinieri (1686) 99 PRESIDENTE	di legge: «Sovvenzioni alle associazioni

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

Come i colleghi ricorderanno, di questo disegno di legge la discussione è stata iniziatanella seduta del 4 luglio scorso.

Do la parola all'onorevole Caiati nel caso egli abbia qualcosa da aggiungere alla relazione svolta, nella richiamata riunione del 4 luglio, dall'onorevole Radi, il quale, nel frattempo, è stato chiamato ad incarico di Governo e, quindi, è stato sostituito nella funzione di relatore, appunto, dall'onorevole Caiati.

CAIATI, Relatore. Non ho molto da aggiungere a quanto già esposto dall'onorevole Radi nella sua relazione del 4 luglio. Credo sia utile insistere sul fatto che le associazioni d'arma in questi ultimi tempi sono aumentate di numero. La legge è formata di due artiuno riguarda la copertura, l'altro l'aumento dello stanziamento, da 120 milioni, come previsto dalla legge 30 marzo 1961, n. 263, a 170 milioni. C'è un aumento di 50 milioni che pare giustificato, sia dalla costituzione di nuove sezioni, sia dall'intensa attività culturale ed assistenziale che le associazioni svolgono, sia dalla frequenza dei raduni degli associati stessi. Del resto, se si considera che le province sono più di 90 e i milioni appena 170, non si può non rimarcare l'inadeguatezza delle attuali possibilità di intervento.

Non credo ci sia bisogno di un grosso commento per convincere i componenti della Commissione della fondatezza del disegno di legge e della necessità di questo aumento, a meno che non si voglia rinunciare a far funzionare queste associazioni che hanno una loro funzione nel mantenimento delle tradizioni patriottiche. Ne raccomando pertanto l'approvazione alla Commissione.

LOMBARDI MAURO SILVANO. Il mio gruppo esprime parere favorevole ribadendo quanto già ebbe occasione di manifestare l'onorevole Fasoli. À noi preme che queste associazioni, alle quali diamo questo aumento, svolgano attività istituzionali, per le quali sono sorte.

Vorrei approfittare anche del fatto che stiamo trattando di finanziamenti alle Associazioni combattentistiche, per ricordare che il mio gruppo ha presentato una proposta di legge concernente le associazioni partigiane e per chiedere se non sia il caso di accelerare l'iter di questa legge per giungere ad una sua sollecita approvazione, in concomitanza con il venticinquennale della Liberazione. Penso che anche queste associazioni partigiane, come le associazioni d'arma, abbiano una funzione nel nostro paese; ma, a differenza di quanto avviene per le associazioni d'arma, il finanziamento delle associazioni partigiane non solleverebbe problemi di finanziamento in quanto, secondo la proposta di legge, ad esse andrebbero i proventi – o almeno una parte di essi – di certe lotterie

Del resto questa nostra proposta di legge è più o meno affine a quella che è oggi in discussione e la sua approvazione colmerebbe una lacuna che esiste in questo settore, dove si mettono in grado le associazioni combattentistiche, e non quelle partigiane, di assolvere i loro compiti, compiti che per quelle partigiane sono di esaltazione della Resistenza, della difesa di questo patrimonio che il nostro paese ha accumulato con tante lotte e tanto sangue.

GUADALUPI. Siamo d'accordo con il disegno di legge, e anche con la relazione testé fatta dal collega Caiati.

Sappiamo che questo provvedimento ha un carattere puramente e semplicemente morale, etico, patriottico, data la modestia dello stanziamento ulteriore – 50 milioni – con il quale si integra il capitolo relativo alla spesa dei 120 milioni già stanziati con la legge n. 263 del 1961. Sappiamo come è articolata la politica dell'assistenza, delle sovvenzioni, dei contributi nell'ambito stesso dell'amministrazione della difesa, con due distinti indirizzi: quello in favore degli enti che svolgono attività di carattere scientifico, tecnico e culturale, e quello in favore degli enti che invece esplicano attività di carattere propriamente assistenziale.

Sappiamo anche che questi contributi sono distribuiti discrezionalmente dal Ministro della difesa, alle diverse associazioni d'arma. Dico diverse, perché alla base di questo disegno di legge c'è proprio il finanziamento di nuove associazioni, oltre allo sviluppo e al potenziamento delle numerose già esistenti.

Mi sia consentito fare delle osservazioni a sostegno pieno e convinto dell'istanza. Abbiamo l'impressione, per aver attentamente studiato il bilancio della difesa, che ci siano degli squilibri nell'assegnazione delle sovvenzioni alle diverse associazioni, pure convinti come siamo che le finalità di tutti questi enti sono indubbiamente di contribuire al mantenimento dello spirito di corpo ed alla assistenza, più che materiale, morale. Vorrei

permettermi, come appartenente alla marina e residente in una città di mare, di osservare per esemplificazione che l'associazione marinai d'Italia, l'unica che insieme a quella degli avieri convoglia in sé tutte le attività assistenziali delle due ricordate forze armate, si vede assegnato dal Ministro della difesa un contributo annuo inferiore ai dieci milioni, di gran lunga inferiore ad altre associazioni d'arma settoriali o di corpo.

Vorrei – in definitiva – raccomandare all'onorevole sottosegretario Elkan di farsi interprete presso il Ministro della difesa di voler migliorare le contribuzioni a favore delle associazioni d'arma dei marinai d'Italia e degli avieri.

Vorrei infine raccomandare all'onorevole Sottosegretario, se lo considererà opportuno, far presente al Ministro, nell'ambito deglistanziamenti già preventivati dal capitolo 1063, di predisporre anche un intervento di aiuti straordinari, così come si fa per decine di dopolavori delle forze armate, in favore del Cral Losito, della marina militare di Brindisi, i cui meriti assistenziali non soltanto sono caratterizzati da una accorta politica di effettiva assistenza ma anche, recentemente, di successi nelle attività sportive del canottaggio e del nuoto.

FASOLI. Mi associo alle considerazioni fatte dal collega Guadalupi per quanto concerne una più equa ripartizione dei fondi e una più sensibile attenzione, appunto, alla Associazione dei marinai e anche degli aviatori, perché effettivamente accade che, essendo le associazioni d'arma dei marinai e degli aviatori uniche per l'arma, mentre ne esistono diverse per le forze armate di terra, possono verificarsi delle sperequazioni ed anche violazioni, per cui i fini di certe associazioni possono essere disattesi ed altre associazioni possono svolgere attività non perfettamente aderenti a quello che è lo spirito della Costituzione repubblicana. Cito in proposito la recente manifestazione per i reduci di Lero. Per quel che mi risulta personalmente, non si è fatto in questa occasione - per mancanza di fondi - quello che forse sarebbe stato necessario e che in-altre occasioni è stato fatto. Non si è assicurato – infatti – ai reduci di Lero quel trattamento che avrebbe potuto essere assicurato, se l'associazione d'arma avesse avuto maggiore disponibilità di fondi. Lo stesso viaggio a Roma non si è potuto offrire e nemmeno, almeno per quanto mi risulta, si sarebbe potuto offrire un rancio in una caserma.

Quindi un maggiore controllo e anche, da parte del Ministero, una maggiore vigilanza sul modo con cui questi fondi vengono utilizzati, perché, se si tratta di utilizzarli per consentire di andare a far chiassate del tipo di quelle che furono fatte a Vittorio Veneto da parte di appartenenti ad una certa associazione d'arma nell'anniversario della Vittoria, evidentemente questo non può essere consentito. Risulta, infatti, che in quell'occasione a Vittorio Veneto fu tenuto, da parte di alcuni gruppi, un atteggiamento che non è certo commendevole, né accettabile da parte del Parlamento della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CAIATI, *Relatore*. Il relatore non ha nulla da aggiungere a quanto già detto.

ELKAN, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo è perfettamente d'accordo con la relazione dell'onorevole Caiati, come è conscio del fatto che neppure questo aumento di 50 milioni di stanziamento consentirà di accogliere tutte le richieste. Speriamo di poter far meglio in seguito.

Come rappresentante del Governo mi faccio carico delle osservazioni che sono state fatte per una più equa distribuzione di queste disponibilità, secondo il numero degli iscritti e l'attività che le singole associazioni sono in grado di svolgere nel clima nuovo della Repubblica italiana.

All'onorevole Guadalupi che ebbe l'opportunità, come Sottosegretario, di confermare la validità di questo disegno di legge, ricordo che in quell'occasione mise in rilievo l'equanimità con cui vengono distribuiti i fondi fra le varie associazioni e il senso di responsabilità di questa gestione dei medesimi.

GUADALUPI. Dove sta scritto « equanimità » ? Ho detto « equità ». Sono due espressioni che hanno una sottile differenziazione.

ELKAN, Sottosegretario di Stato per la difesa. Non voglio polemizzare. Comunque, avendo il conforto del mio predecessore su questo punto, nella distribuzione dei fondi io pregherò il signor Ministro – che ha la responsabilità maggiore – di tenere nel debito conto le considerazioni che sono state fatte sopratutto per l'Associazione dei marinai d'Italia che pare sia, in questo momento, la più bistrattata, quella trattata meno bene.

Ad ogni modo, ora come ora, quello che preme soprattutto è che il disegno di legge abbia un *iter* rapidissimo anche al Senato, il quale lo deve approvare entro l'anno affinché la maggiore disponibilità possa essere operante fin dall'inizio del prossimo anno.

Per quanto riguarda le associazioni partigiane, sono considerate anch'esse negli intendimenti del Governo. Per quanto concerne la proposta di legge di deputati del gruppo comunista, essa va affrontata in questo spirito, perché è fin troppo evidente che i valori della Resistenza devono essere inseriti nel quadro generale della nostra storia e che fatti altamente validi e positivi devono inserirsi in quel clima delle forze armate che la Repubblica desidera.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Non essendovi emendamenti né osservazioni, li leggerò e li porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il limite massimo di lire 120 milioni entro il quale, per ciascun esercizio finanziario, possono essere concesse sovvenzioni alle associazioni d'arma dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, ai sensi della legge 30 marzo 1961, n. 263, è elevato a lire 170 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1969.

(È approvato).

ART. 2.

La maggiore spesa annua di lire 50 milioni sarà fronteggiata mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo n. 2303 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1969 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(E approvato).

Il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Integrazione della legge 8 giugno 1966, n. 433, recante norme per i militari residenti all'estero che rimpatriano per compiere gli obblighi di leva (1591).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione della legge 8 giugno 1966, n. 433, recante norme per i militari residenti all'estero che rimpatriano per compiere gli obblighi di leve ».

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Lucchesi ha facoltà di svolgere la relazione.

LUCCHESI, *Relatore*. Con questo disegno di legge s'intende ovviare agli inconvenienti verificatisi in sede di applicazione della legge 8 giugno 1966, n. 433, riguardante il rimpatrio dei giovani che si trovano all'estero e desiderano tornare in Italia a prestare il servizio militare di leva.

Si è riscontrato, appunto, nell'applicazione di detta legge, che gli interessati, prima del rimpatrio, debbono sostenere le spese di viaggio dalle loro residenze alle sedi della rappresentanza italiana all'estero, per sottoporsi, sempre a loro spese, ai preventivi accertamenti sanitari. Tali spese, però, raggiungono somme ragguardevoli, talvolta maggiori di quelle occorrenti per il viaggio di rimpatrio, sia perché i luoghi di residenza sono lontani dalle rappresentanze diplomatiche e sia per le minuziose visite sanitarie cui vengono sottoposti. Il disegno di legge vuole eliminare tali difficoltà con una spesa modestissima di 50 milioni l'anno.

Lo scopo di questa legge è altamente significativo; per cui se ne raccomanda una approvazione sollecita.

A proposito della sollecitudine, faccio presente che anche la V Commissione, nell'esprimere parere favorevole, fa pressione affinché il disegno di legge venga approvato nel corrente anno, in quanto, se dovesse andare oltre il 31 dicembre 1969, le disponibilità di bilancio verrebbero a mancare, perché andrebbero tra i residui attivi dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FASOLI. Siamo favorevoli al disegno di legge anche in considerazione del fatto che sono molti i giovani che si recano all'estero prima dell'espletamento del servizio militare per lo scambio di manodopera che si va sempre più intensificando, specialmente nell'area del Mercato Comune. Quindi, il sottoporsi agli obblighi di leva e l'onere delle visite necessarie per gli accertamenti richiederebbero, per questi giovani, delle spese che non è giusto che siano a loro carico. Dirò che esso è ancora più giusto perché sono

molto severe le sanzioni nelle quali i giovani incorrerebbero nel caso non adempissero a questi obblighi di leva.

Quindi lo Stato crei i presupposti: il cittadino adempirà ai suoi doveri.

GUADALUPI. Siamo favorevoli al provvedimento: questa integrazione della legge n, 433 mi sembra indispensabile.

'PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ELKAN, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo ringrazia il relatore e si dichiara favorevole all'approvazione di questo provvedimento.

La disponibilità di 50 milioni mi sembra, per altro, sufficiente per affrontare le spese necessarie.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, leggerò e porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

A integrazione di quanto stabilito dalla legge 8 giugno 1966, n. 433, sono poste a carico del bilancio del Ministero della difesa le spese per gli accertamenti sanitari presso le sedi delle rappresentanze italiane all'estero dei giovani che intendono rimpatriare per compiere la ferma di leva, nonché quelle di viaggio che i giovani stessi debbono compiere, per sottoporsi agli accertamenti anzidetti, dal luogo di residenza all'estero alle sedi delle rappresentanze italiane e viceversa.

Tali spese sono anticipate dalle autorità diplomatiche o consolari.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere annuo di lire 50.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2401 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1969 e dei corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(E approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 28 marzo 1968, n. 397, sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (1686).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 28 marzo 1968, n. 397, sul reclutamento dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri ».

Il relatore, onorevole Caiati, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CAIATI, Relatore. Si tratta di un disegno di legge che modifica le norme relative al reclutamento dei sottufficiali dei carabinieri. Praticamente l'articolo 2 della legge n. 397 mette coloro che riportano voti apprezzabili nella graduatoria di merito in condizione di essere scavalcati, nella graduatoria finale, da elementi in possesso di titoli diversi da quelli che sono essenzialmente di merito. Ecco perché con l'articolo 2 del disegno di legge si propone, innanzi tutto, di sostituire il primo periodo del primo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 397 con un nuovo periodo per il quale «l'ammissione al corso della scuola sottufficiali ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito di una prova scritta ed una prova orale di concorso, oltre ai punti attribuiti per gli eventuali titoli e requisiti di cui al successivo arti-

Per quanto riguarda, poi, il quarto alinea del n. 1, sempre del primo comma dell'articolo 2, mentre l'attuale formulazione stabilisce che per essere ammessi è necessario aver riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio non inferiore a « superiore alla media », con la modifica proposta detto giudizio viene portato a non inferiore a « nella media ».

L'articolo 3 del disegno di legge in esame, innanzi tutto, sostituisce il primo comma dell'articolo 6 della legge n. 397, nel senso di precisare che il previsto esame psico-attitudinale è rivolto ad accertare che il candidato è idoneo al servizio nell'Arma « quale sottufficiale ». Sempre l'articolo 3 del disegno di legge, poi, sopprime il sesto comma del predetto articolo 6, che suona così: « Il gruppo di periti selettori attitudinali assegna a ciascun concorrente un punto espresso in ventesimi. È considerato idoneo il concorrente che riporta almeno 10 ventesimi ».

L'articolo 4 del disegno di legge sostituisce il terzo comma dell'articolo 7 della legge n. 397, con il seguente: « La media aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito ». Secondo l'attuale formulazione, invece, tale media aritmetica si assomma al punto riportato in sede di accertamento psico-attitudinale ed è la media aritmetica di questi due punti che costituisce il punto da attribuire ai fini della formazione della graduatoria di merito.

Secondo l'attuale formulazione del settimo alinea della lettera d) dell'articolo 9, il punteggio di anzianità, essendo senza alcun limite, determina, qualche volta, notevoli trasformazioni della graduatoria.

Al fine di evitare tale eccessiva incidenza, l'articolo 5 del disegno di legge pone un limite a questo punteggio conseguente all'anzianità, che non potrà più superare i 1,50/20.

Infine, l'articolo 6 del disegno di legge – in merito alla nomina a vicebrigadiere di complemento, prevista dall'articolo 16 della legge n. 397, nomina che attualmente è conferita « previo parere favorevole del comandante del Corpo » – prevede che essa sia conferita « previo giudizio di idoneità da parte delle autorità competenti ad esprimere giudizi di avanzamento ».

Sempre l'articolo 6 del disegno di legge e sempre a proposito della promozione a vicebrigadiere regolata dall'articolo 16 della legge n. 397, prevede, tra i titoli necessari, oltre il diploma di istruzione secondaria di primo grado, anche la qualifica di « superiore alla media » nell'ultimo triennio.

Queste le modifiche che il disegno di legge in discussione intende apportare alla legge 28 marzo 1968, n. 397 e che io propongo di approvare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FASOLI. Il mio gruppo darà voto favorevole a questo disegno di legge. Per altro, noi facciamo alcune osservazioni, parte, in senso favorevole e, parte, in senso dubitativo.

Dirò subito che il fatto di ridurre il coefficiente di valutazione per il periodo di servizio prestato può apparire in realtà maggiormente corrispondente a quelle che sono le esigenze dell'Arma. Noi sappiamo che oggi, fra i compiti di istituto dell'Arma vi sono compiti estremamente delicati: basti pensare a tutti i compiti demandati agli ufficiali di

polizia giudiziaria, da quelli informativi a quelli connessi a tutte le altre funzioni.

Ovviamente, oggi, un sottufficiale deve avere una somma di conoscenze, che superano di gran lunga la semplice capacità di catturare il brigante e che richiedono, oltre all'attitudine specifica, anche una preparazione professionale che è diversa da quella che poteva richiedersi in passato. Opportunamenet, quindi, viene modificato il rapporto tra il punteggio derivante dai risultato delle prove scritte e orali e quello riservato all'anzianità di servizio pura e semplice.

Non si vorrebbe però che questo nuovo criterio, questo mutato valore delle prove, venisse a ledere alcune attese che è giusto tener presenti, come quelle di coloro che abbiano già maturato un lungo periodo di tempo in servizio nell'Arma e che legittimamente aspirano al miglioramento delle proprie condizioni. Quanto previsto dell'articolo 3 del disegno di legge, ossia la sostituzione di « idonei all'Arma », con « idonei al servizio nell'Arma quali sottufficiali » è giusto; ma, innanzitutto, da chi viene designato il gruppo di ufficiali a cui è demandato il giudizio?

CAIATI, Relatore. Sono gruppi di ufficiali selettori dell'esercito, della marina, dell'aeronautica; ufficiali appositamente abilitati dopo aver seguito corsi di specializzazione.

FASOLI. E, poi, quel: «...quali sottufficiali » non è talmente restrittivo, per cui, in effetti, possano intervenire misure troppo drastiche, in luogo di quella serenità e capacità di selezione che veramente tenga conto di quelle che sono anche le esigenze del servizio?

Voglio sottolineare anche che mi pare sia giusto sottrarre la promozione di cui all'articolo 12 della legge n. 397 al parere favorevole del Comandante del Corpo, rendendo la nomina conseguente al parere di più persone, perché questo tende a garantire quella sicurezza di imparzialità nell'ambito dell'Arma, per cui vanno avanti veramente i più validi, i più capaci, e non solo quelli che entrano nelle grazie di determinati personaggi. Non ho altro da aggiungere.

GUADALUPI. Siamo d'accordo con la relazione Caiati. C'è un punto della stessa che ritengo abbia bisogno di essere lumeggiato, perché altrimenti non si potrebbe dare una congrua spiegazione ai motivi per cui questa Commissione modifica una legge recentissima, quale quella che stiamo oggi integrando, che è appena del marzo 1968.

Giustamente ricordava poc'anzi il relatore che questa modifica si è resa necessaria perché, in fase di prima sperimentazione, di prima applicazione della legge, si sono verificati inconvenienti di una certa gravità. È molto grave, infatti, concedere – come si dice nell'Arma – il « premio dell'asino », costituito da un punteggio eccessivo attribuito ai titoli di anzianità rispetto ai meriti acquisiti nelle prove culturali, attitudinali e professionali.

Il fatto di arrivare entro un anno appena, a queste modifiche potrebbe apparire, di primo acchito, quasi come se noi non avessimo maturato a suo tempo un giudizio adeguato sulla esigenza di un sistema più idoneo e più moderno nel reclutamento dei sottufficiali.

In effetti, è giusta l'osservazione fatta dal relatore, che cioè, impegnati in un processo di ammodernamento di strutture e di ordinamenti quale quello che si manifesta per l'Arma dei carabinieri, di fronte alle accresciute esigenze del servizio, sia giusto che si arrivi a queste modifiche che sostanzialmente rispondono a criteri più giusti, e anche più seguiti da tutte le altre attività, anche delle stesse Forze armate. Praticamente - per quello che abbiamo potuto constatarè fino ad oggi - una grandissima parte degli aspiranti che avevano titoli sufficienti per poter partecipare a questi concorsi, ne sono stati esclusi perché, essendo agli inizi della carriera, non avevano riportato la qualifica di « superiore alla media ». E viene fatto di ricordare che difficilmente, nei primi anni di attività, un superiore diretto elargisce il massimo della qualifica; quindi, una grandissima.parte di questi aspiranti, pur essendo in possesso di titoli legittimamente validi, sono stati esclusi dai concorsi. Mi pare giusto, quindi, che si offra una maggiore possibilità, a questi aspiranti, di partecipare al concorso, fissando la qualifica da riportare a « nella media ».

Altrettanto giusta mi pare la limitazione della maggiorazione del punteggio per anzianità a 1,50/20, in modo da evitare che questo titolo possa modificare un criterio di maggiore giustizia.

Forse l'unica osservazione da fare è che l'articolo 1 non è formulato secondo un linguaggio tecnico e giuridico. Pongo ciò soltanto come quesito al nostro Presidente.

L'articolo 1 dice: « Alla legge 28 marzo 1968, n. 397, concernente norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, sono apportate le varianti di cui ai seguenti articoli ». Non mi pare che sia la forma perfetta: non mi convince molto come dizione, tanto più che lo stesso titolo del di-

segno di legge parla di « modifiche » alla legge 28 marzo 1968.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CAIATI, Relatore. Mi sembra opportuno ribadire il modo con cui si è mitigato il criterio eccessivamente restrittivo stabilito dal quarto alinea del numero 1 dell'articolo 2, attualmente in vigore, che consente la partecipazione al concorso agli appuntati e ai carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo che avessero riportato nell'ultimo biennio una qualifica non inferiore a « superiore alla media ». Soprattutto i carabinieri in ferma, difficilmente possono ottenere la classifica richiesta; il che, naturalmente, limita di molto la partecipazione ai corsi e, di conseguenza, le stesse possibilità di selezione.

Per quanto riguarda gli ufficiali periti selettori, c'è da dire che questa è ormai una prassi operante in tutte e tre le forze armate. Per altro, anche le ferrovie ne fanno largo uso; anzi, devo dire che sotto questo riguardo le ferrovie sono state le prime ad usarli.

ELKAN, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo si dichiara favorevole e raccomanda la sollecita approvazione del provvedimento. Accoglie, inoltre, la proposta di modifica formale dell'articolo 1 proposta dall'onorevole Guadalupi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Alla legge 28 marzo 1968, n. 397, concernente norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, sono apportate le varianti di cui ai seguenti articoli.

Aderendo alle osservazioni dell'onorevole Guadalupi, penso che si potrebbero sopprimere le parole: « concernente norme » e sostituire, la parola « varianti », con « modifiche ». In altre parole, la nuova formulazione dell'articolo 1 dovrebbe essere la seguente:

« Alla legge 28 marzo 1968, n. 397, sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti articoli ».

La pongo in votazione.

(E approvata).

Ai restanti articoli non sono stati presentati emendamenti. Pertanto li leggerò e li porrò successivamente in votazione:

ART. 2.

Nel primo comma dell'articolo 2 il primo periodo è sostituito dal seguente:

« L'ammissione al corso della scuola sottufficiali ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito di una prova scritta ed una prova orale di concorso ed i punti attribuiti per gli eventuali titoli e requisiti di cui al successivo articolo 9 ».

Nello stesso primo comma il quarto alinea del n. 1) è sostituito dal seguente:

« siano di ottimi precedenti disciplinari ed abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio non inferiore a « nella media ».

(È approvato).

ART. 3.

Il quinto comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Il concorrente riconosciuto idoneo alla visita medica è sottoposto ad accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale sottufficiale dei carabinieri da parte di un gruppo di ufficiali periti selettori attitudinali ».

Il sesto comma del predetto articolo 6 è soppresso.

(È approvato).

ART. 4.

Il terzo comma dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« La media aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito ».

(E approvato).

ART. 5.

Al primo comma dell'articolo 9 il settimo alinea della lettera d) è sostituito dal seguente:

« 0,166/20 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di effettivo servizio nell'Arma dei carabinieri alla data del bando di concorso, fino ad un massimo di punti 1,50/20. Nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso in licenze brevi, ordinarie, in luoghi di cura o in

licenza di convalescenza per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio».

(È approvato).

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« La nomina a vicebrigadiere di complemento è conferita, all'atto del collocamento in congedo e previo giudizio di idoneità da parte delle autorità competenti ad esprimere giudizi di avanzamento, agli appuntati che cessino dal servizio per motivi diversi da quelli penali o disciplinari ed ai carabinieri scelti e carabinieri che non avendo superato il 30° anno di età si trovino in una delle seguenti posizioni:

carabinieri scelti e carabinieri, con àlmeno 6 anni di servizio nell'Arma, che pur avendo riportato, ai sensi degli articoli 9 e 13, l'idoneità nel concorso per l'ammissione al corso allievi sottufficiali dei carabinieri o nel concorso per la nomina a vicebrigadiere del gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica non siano compresi nell'aliquota di posti messi a concorso, ovvero non abbiano superato gli esami del secondo anno di corso purché abbiano riportato la sufficienza in attitudine militare;

carabinieri scelti e carabinieri, con almeno 3 anni di servizio nell'Arma, in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, che abbiano riportato almeno la qualifica di « superiore alla media » nell'ultimo triennio ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato, a fine di seduta, a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Rivalutazione dei compensi per alloggi forniti dai comuni alle truppe di passaggio o in precaria residenza (Approvato dal Senato) (1513).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: « Rivalutazione dei compensi per alloggi forniti dai comuni alle truppe di passaggio o in precaria residenza ».

Comunico che la V Commissione bilancio ha dato il seguente parere:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che la indicazione di copertura, formulata all'articolo 4 del disegno di legge, risulti aggiornata a par-

tire dall'anno finanziario 1969, poiché il provvedimento non ha effetto retroattivo e, quindi, non prevede oneri per il decorso esercizio finanziario che, del resto, essendo ormai scaduto, deve risultare contabilmente chiuso.

Di conseguenza, la Commissione ritiene di poter suggerire alla competente Commissione di merito la seguente nuova formulazione del citato articolo 4 del provvedimento:

"Alla maggiore spesa annua di lire 30 milioni, derivante dalla presente legge, si fa fronte con i normali stanziamenti del capitolo n. 2303 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1969 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi".

Nell'assenza del relatore designato, onorevole Buffone, prego l'onorevole Caiati di riferire sul disegno di legge.

CAIATI, Relatore. Il disegno di legge sul quale siamo chiamati ad esprimere il nostro parere vincolante, riguarda l'adeguamento dei compensi per alloggi forniti dai comuni alle truppe di passaggio o in precaria residenza.

In base alla legge 25 maggio 1954, n. 329, il compenso dovuto ai comuni per gli alloggi militari forniti alle truppe di passaggio o in precaria residenza erano così fissati:

a) ufficiali:

lire 200 per gli ufficiali inferiori (alloggio spettante: una camera mobiliata);

lire 300 per gli ufficiali superiori e per i primi capitani (alloggio spettante: una camera mobiliata);

lire 500 per gli ufficiali generali (alloggio spettante: due camere mobiliate);

b) sottufficiali:

lire 25 per i sottufficiali di grado inferiore a maresciallo (alloggio con due letti e lume); lire 100 per i marescialli (alloggio spettante: una camera ogni due);

c) truppa:

lire 4 per ogni persona facente parte della truppa (in locale vuoto senza altra fornitura); lire 12 per i graduati e soldati (alloggio con letto e lume).

Come appare evidente, tali compensi sono del tutto inadeguati all'attuale valore della moneta e al costo generale dei servizi. Da qui la necessità di procedere ad un adeguamento e la presentazione del disegno di legge al nostro esame.

L'articolo 1 riporta la nuova tabella delle tariffe dei compensi.

L'articolo 2 stabilisce, 'al primo comma, che per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a variare le tariffe stabilite nella tabella di cui all'articolo precedente con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e di grazia e giustizia e sentito il parere del Consiglio di Stato. Però, al secondo comma sempre dell'articolo 2, è precisato che la variazione delle tariffe potrà essere adottata, in riferimento all'indice ufficiale dei prezzi dei fitti, subordinatamente ad una percentuale invariazione all'indice stesso non inferiore al 20 per cento.

L'articolo 3 abroga la legge 25 maggio 1954, n. 329.

L'articolo 4, infine, provvede alla copertura della maggiore spesa prevista in 30 milioni annui.

Si tratta, come dicevo prima, di un necessario adeguamento e, pertanto, ne propongo l'approvazione.

PRESIDENTE. Prima di passare alla discussione generale, desidero richiamare l'attenzione del Governo e del Relatore sull'articolo 2, che presenta un problema delicato. Siamo di fronte ad una delega al Governo? In tal caso non potremmo decidere in sede deliberante, essendo la delega di competenza dell'Assemblea plenaria.

GAIATI, *Relatore*. Per me non si tratta di una vera e propria delega, ma di una semplice autorizzazione all'adeguamento di una determinata spesa. Mantengo quindi il mio parere favorevole all'approvazione.

FASOLI. Effettivamente, la legge potrebbe essere sottratta alla nostra competenza legislativa. Per altro, si tratta di una di quelle leggine che potevano avere la loro importanza in altri tempi, quando gli spostamenti dei militari assumevano una incidenza tale per le popolazioni, per cui effettivamente si limitava la libertà delle popolazioni stesse (basta andare a rileggere alcuni verbali di consigli comunali del secolo scorso per rendersi conto dell'importanza che assumeva allora l'alloggio delle truppe di passaggio).

Ma oggi il demandare anche ad una Commissione della Camera, e non all'Assemblea, una questione di questo genere, può solo far sorridere! Si tratta di un importo sul quale non dovrebbe essere chiamato a decidere il legislatore, quando, invece, non gli si con-

sente di discutere su spese dell'ordine di miliardi! È una cosa paradossale! Noi lo facemmo rilevare al Presidente in un colloquio che abbiamo avuto con lui e lo facciamo presente anche ora. Noi siamo chiamati a decidere su spese di importo di 7-15 lire, quando non possiamo decidere sul programma di armamenti! La cosa ci fa sorridere e ci consente, a cuor leggero, di dichiararci favorevoli anche all'autorizzazione di cui all'articolo 2, così come la diamo all'intera legge. Piuttosto raccomandiamo che si faccia a meno il più possibile di ricorrere agli alloggi privati per la truppa, per non determinare nelle popolazioni o nelle località dove le truppe sono di passaggio quel disagio che si creerebbe, specie nelle località dove non c'è abbondanza di alloggi e dove forse non sarebbe facile trovare due camere per il signor generale! Per inciso, osservo che è rimasta, nell'elencazione, una distinzione che sa di feudalesimo, che non è consona alla nostra sensibilità moderna!

ELKAN, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo fa presente che la legge proviene dal Senato, dove è già stata oggetto di ampia discussione. Per altro, quanto all'articolo 2, si tratta di un adeguamento di una spesa ben definita e quindi non dovrebbe sorgere alcuna preoccupazione di procedere ad una vera e propria delega.

PRESIDENTE. Prendo atto che la Commissione è unanime nel ritenere di poter procedere nell'esame del provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

I primi tre articoli, non essendo stati presentati emendamenti, li leggerò e li porrò successivamente in votazione.

ART. **1**.

« La tabella A annessa al regolamento sugli alloggiamenti militari dovuti dai comuniapprovato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 374, e successive modificazioni, relativa alle tariffe dei compensi per gli alloggi dovuti dai comuni agli ufficiali ed alle truppe di passaggio o in precaria residenza, è sostituita dalla seguente:

GRADI E QUALITÀ	Alloggi spettanti		pensi nalieri —
Ufficiali:			
Ufficiali generali	due camere	»	1.000 600 400
Sottufficiali:			
Marescialli	una camera ogni due	»	300
per ogni persona	con letto e lume))	100
Truppa:			
Graduati e soldati per ogni persona	con letto e lume	»	50
Per ogni sottufficiale, caporale o soldato	in locale vuoto senza altra for- nitura		15
Quadrupedi:			
Cavalli degli ufficiali e della truppa per ogni			
capo	in scuderia con paglia, lume e at- trezzi da stalla))	80
	in locali vuoti senza altra fornitura))	15
Locali per uso ufficio, infermerie, magazzini, aut quadrato di superficie			7
$(E\ approvato).$			

ART. 2.

Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a variare le tariffe stabilite nella tabella di cui all'articolo precedente con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta

del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e di grazia e giustizia e sentito il parere del Consiglio di Stato.

La variazione delle tariffe potrà essere adottata, in riferimento all'indice ufficiale dei prezzi dei fitti, subordinatamente ad una percentuale in variazione all'indice stesso non inferiore al 20 per cento.

(E approvato).

ART. 3.

La legge 25 maggio 1954, n. 329, è abrogata.

(È approvato).

Da lettura dell'articolo 4.

« Alla maggiore spesa annua di lire 30 milioni derivante dalla presente legge sarà fatto fronte con i normali stanziamenti del capitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1968 e capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi ».

La V Commissione bilancio, come ho detto all'inizio, propone di sostituire le parole: « per l'esercizio 1968 e capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi » con le altre: « per l'anno finanziario 1969 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi ».

Pongo in votazione l'emendamento proposto dalla V Commissione bilancio.

(E approvato).

Secondo l'emendamento testè approvato, l'articolo 4 rimane così formulato:

« Alla maggiore spesa annua di lire 30 milioni derivante dalla presente legge sarà fatto fronte con i normali stanziamenti del capitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1969 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato, a fine seduta, a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegno di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione:

Disegno di legge: « Sovvenzione alle associazioni d'arma » (1552).

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli 24
Voti contrari 0
(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Integrazione della legge 8 giugno 1966, n. 433, recante norme per i militari residenti all'estero che rimpatriano per compiere gli obblighi di leva » (1591).

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli 24
Voti contrari 0
(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Modifiche alla legge 28 marzo 1968, n. 397, sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri » (1686).

Disegno di legge: «Rivalutazione dei compensi per alloggi forniti dai comuni alle truppe di passaggio o in precaria residenza » (Approvato dal Senato) (1513).

Hanno preso parte alla votazione:

Boldrini, Bologna, Bortot, Buffone, Caiati, D'Alessio, D'Auria, de Meo, De Stasio, D'Ippolito, Fasoli Giuseppe, Fornale, Gitti, Guadalupi, Lombardi Mauro Silvano, Lucchesi, Mattarella, Mazzarrino Antonio Franco, Pietrobono, Piscitello, Ruffini, Scarascia Mugnozza, Trombadori, Vecchiarelli.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARIAMENTARI
Dott. Giorgio Spadolini

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. Antonio Maccanico

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO